



ORIGINALE

COMUNE DI SORA

PROVINCIA di FROSINONE

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Sessione Stra Ordinaria in 1° Convocazione

N° 5 del 19.2.2015

OGGETTO: REGOLAMENTO DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI): APPROVAZIONE MODIFICHE.

L'anno duemilaquindici, il giorno diciannove del mese di febbraio, alle ore 18,10 in Sora e nella Sala delle Adunanze Consiliari si è riunito il Consiglio Comunale, convocato con l'osservanza delle modalità e nei termini prescritti, con l'intervento dei Signori:

	Presente	Assente		Presente	Assente
01) <u>Tersigni Ernesto-Sindaco</u>	SI				
1) <u>ASCIONE MASSIMO</u>	SI		9) <u>IULA GIACOMO</u>	SI	
2) <u>BARATTA FAUSTO</u>	SI		10) <u>LECCE ANTONIO</u>	SI	
3) <u>CASCHERA LINO</u>	SI		11) <u>MEGLIO ELVIO</u>	SI	
4) <u>CASCONE GIUSEPPE</u>	SI		12) <u>MEGLIO SALVATORE</u>	SI	
5) <u>CORONA ANGELO G.</u>	SI		<u>MOSTICONE</u>	SI	
6) <u>COSTANTINI CELSO</u>	SI		13) <u>ALESSANDRO</u>	SI	
7) <u>DE DONATIS ROBERTO</u>	SI		14) <u>PETRICCA ENZO</u>	SI	
8) <u>FARINA ANTONIO</u>	SI		15) <u>PONTONE GRAVALDI</u>	SI	
			<u>SERAFINO</u>	SI	
			16) <u>TERSIGNI VALTER</u>	SI	

Presenti n. 17 assenti n. 0

Presiede il Cons. Sig. Giacomo Iula

Assiste con funzioni di Segretario Generale del Comune Avv. Lorenzo Norcia il quale provvede alla redazione del presente verbale.

- Essendo legale il numero degli intervenuti e constatato che l'invito alla riunione è stato esteso anche agli Assessori Comunali, che anche, se presenti, non hanno diritto al voto, il Presidente dichiara aperta la seduta, che si tiene pubblica, per la trattazione dell'oggetto coraindicato.

Ogg. Narrativa Regolamento TARI.

IL PRESIDENTE

In apertura di seduta introduce la discussione sulla proposta di deliberazione relativa alla disamina della proposta di modifica al Regolamento della Tassa sui rifiuti (TARI), iscritta al punto n. 1 dell'o.d.g. , sottoposta al parere sulla regolarità tecnica del Funzionario Responsabile del Settore Competente ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. N. 267 del 18.08.2000, nonché al parere del Collegio dei Revisori ai sensi dell'art. 239, comma 1, del D. Lgs. N. 267/2000 e cede la parola all'Ass. al Bilancio e Tributi Di Pucchio per una ampia relazione sulle modifiche proposte. L'Assessore, per il cui intervento integrale si rinvia alla lettura della trascrizione fonografica degli interventi della seduta, chiarisce che le modificazioni riguardano prevalentemente la composizione del nucleo familiare, atteso che una quota del 70% della TARI si fonda sul numero delle persone componenti il nucleo familiare, ampliando le esenzioni già in essere per gli anziani in Case di Riposo o di Cura ed estendendole anche ai componenti delle Forze dell'Ordine e prevedendo rimborsi per i trasferimenti in corso di esercizio e per gli studenti o lavoratori che si trasferiscono all'estero per almeno sei mesi.

Nel conseguente dibattito vengono richiesti e forniti alcuni chiarimenti tecnici.

Dichiarata chiusa la fase dibattimentale, il Presidente mette ai voti la proposta di deliberazione.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la proposta di deliberazione in esame e relativa all'argomento iscritto al punto n. 1 dell'o.d.g., sottoposta al parere sulla regolarità tecnica del Funzionario Responsabile del Settore Competente ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. N. 267 del 18.08.2000, nonché al parere del Collegio dei Revisori ai sensi dell'art. 239, comma 1, del D. Lgs. N. 267/2000;

VISTO l'art. 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, che ha istituito l'imposta unica comunale (IUC), che si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI) e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti;

CONSIDERATO che l'Amministrazione Comunale ha deciso di approvare separati regolamenti per le suddette componenti della IUC al fine di rendere il più agevole

possibile, per i contribuenti, la lettura e la comprensione della complessa disciplina che caratterizza il nuovo coacervo di tributi comunali;

PRESO ATTO che con propria deliberazione n. 13 del 22/06/2012 è stato approvato il Regolamento per la disciplina dell'Imposta Municipale Propria (IMU), che con propria deliberazione n. 13 del 22/05/2014 è stato approvato il Regolamento TASI e che con propria deliberazione n. 24 del 26/09/2014 è stato approvato il Regolamento della Tassa sui Rifiuti (TARI);

RISCONTRATA la necessità di apportare alcune modifiche al vigente Regolamento TARI, nel rispetto delle esigenze dei cittadini e di questa Amministrazione, senza arrecare squilibri finanziari al bilancio 2015;

VISTI:

- l'art. 53, comma 16, della Legge 23/12/2000, n. 388, come modificato dall'art. 27, comma 8, della Legge 28/12/2001, n. 448, il quale prevede che: "il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento";
- il Decreto del Ministro dell'Interno 24/12/2014, che ha differito al 31/03/2015 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione per l'anno 2015;

ESAMINATE le modifiche al regolamento per la disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI), che hanno portato a riscrivere gli articoli interessati, allegati alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale;

RITENUTO di dover approvare le suddette modifiche;

VISTI i verbali della 1^a Commissione Ordinaria Permanente;

ACQUISITO, ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b, del D.Lgs 267/2000, come modificato dall'art. 3, comma 2-bis, del D.L. 174/2012, il parere dell'organo di revisione economico-finanziaria in data 18/02/2015, prot. 6137;

ACQUISITO, altresì, sulla proposta della presente deliberazione, il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal Dirigente del III settore ai sensi degli artt. 49 e 147 bis del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

VISTO il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

VISTO lo Statuto comunale;

Con votazione palese e voti 9 (nove) favorevoli, nessuno astenuto e 8 (otto) contrari (Ascione, Baratta, Caschera, De Donatis, Farina, Iula, Lecce, Mosticone)

D E L I B E R A

- 1) Di approvare le modifiche al vigente Regolamento per la disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI), riscrivendo gli articoli interessati nella versione aggiornata, allegati alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale;
- 2) Di dare atto che le citate modifiche entrano in vigore con decorrenza dall'esercizio finanziario 2015;
- 3) Di delegare il Responsabile del Servizio Tributi a trasmettere copia della presente delibera e del regolamento, così come modificato, al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, nei termini e con le modalità previste dalla normativa vigente.

Con successiva e separata votazione palese e con 9 (nove) voti favorevoli, nessuno astenuto e 8 (otto) contrari (Ascione, Baratta, Caschera, De Donatis, Farina, Iula, Lecce, Mosticone) vengono riconosciute alla presente deliberazione le condizioni di urgenza nel provvedere e conseguentemente la stessa viene dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.

Art. 10

RIFIUTI ASSIMILATI AGLI URBANI

1. Sono assimilate ai rifiuti urbani, ai fini dell'applicazione della tassa e della gestione del servizio, le sostanze non pericolose elencate nel successivo comma 3, provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi dalla civile abitazione, compresi gli insediamenti adibiti ad attività agricole, agroindustriali, industriali, artigianali, commerciali, di servizi e da attività sanitarie, che abbiano una composizione merceologica analoga a quella dei rifiuti urbani o, comunque, siano costituite da manufatti e materiali simili a quelli elencati nel successivo comma 3;
2. Sono altresì assimilati ai rifiuti urbani, ai sensi dell'articolo 2, lett. g), D.P.R. 15 luglio 2003, n. 254, i seguenti rifiuti prodotti dalle strutture sanitarie pubbliche e private, che svolgono attività medica e veterinaria di prevenzione, di diagnosi, di cura, di riabilitazione e di ricerca ed erogano le prestazioni di cui alla legge 23 dicembre 1978, n. 833:
 - rifiuti delle cucine;
 - rifiuti da ristorazione dei reparti di degenza non infettivi;
 - vetro, carta, cartone, plastica, metalli, imballaggi,
 - rifiuti ingombranti
 - spazzatura e altri rifiuti non pericolosi assimilati agli urbani;
 - indumenti e lenzuola monouso;
 - gessi ortopedici e bende, assorbenti igienici, non dei degenti infettivi
 - pannolini pediatrici e i pannoloni,
 - contenitori e sacche delle urine;
 - rifiuti verdi.
3. L'assimilazione di cui al presente articolo opera nei limiti quantitativi di seguito indicati:

DESCRIZIONE	QUANTITA'
Imballaggi in genere (di carta, cartone, plastica, legno, metalli e simili)	illimitata
Contenitori vuoti (vuoti di vetro, plastica e metallo, latte, lattine e simili)	illimitata
Sacchi e sacchetti di carta o plastica, fogli di carta, plastica, ceppophane, cassette, pallets	illimitata
Accoppiati quali carta plastificata, carta metallizzata, carta adesiva, carta catramata, fogli di plastica	illimitata
Frammenti e manufatti di vimini e di sughero	illimitata
Paglia e prodotti di paglia	illimitata
Scarti di legno provenienti da	illimitata

falegnameria e carpenteria, trucioli e segatura	
Fibra di legno e pasta di legno anche umida, purché palabile	illimitata
Ritagli e scarti di tessuto di fibra naturale e sintetica, stracci e iuta	Kg 15.000,00
Feltri e tessuti non tessuti	Kg 15.000,00
Pelle e simil-pelle	Kg 15.000,00
Rifiuti delle cucine e della ristorazione	illimitata
Rifiuti ingombranti giacenti sulle strade o aree pubbliche o sulle strade o aree private soggette ad uso pubblico e sulle rive dei fiumi	illimitata
Moquettes, linoleum, tappezzerie, pavimenti e rivestimenti in genere	Kg 15.000,00
Materiali vari in pannelli (di legno, gesso, plastica e simili)	KG 15.000,00
Manufatti di ferro, paglietta metallica, filo di ferro e simili	illimitata
Cavi e materiale elettrico in genere	Illimitata
Scarti in genere della produzione di alimentari, purché non allo stato liquido quali, ad esempio, scarti di caffè, scarti dell'industria molitoria e della pastificazione, partite di alimenti deteriorati, anche inscatolati o comunque imballati, scarti derivati dalla lavorazione di frutta e ortaggi, caseina, sanse esauste e simili	Kg 30.000,00
Scarti vegetali in genere (erbe, fiori, piante, verdure, ecc.) anche i derivati da lavorazioni basate su processi meccanici (bucce, baccelli, pula, scarti di sgranatura e di trebbiatura e simili)	Illimitata
Residui animali e vegetali provenienti dall'estrazione di principi attivi	Illimitata
Rifiuti non infettivi di cui al comma 2 del presente articolo	Illimitata

Art. 23

DETERMINAZIONE DEL NUMERO DEGLI OCCUPANTI DELLE UTENZE DOMESTICHE

1. Ai sensi del D.P.R. 27/04/1999, n. 158, la tariffa del tributo per le utenze domestiche è commisurata, oltre che alla superficie, anche al numero dei componenti il nucleo familiare.
2. Per le utenze domestiche occupate da nuclei familiari che vi hanno stabilito la loro residenza, ai fini **della quantificazione dell'importo dovuto dai soggetti passivi in sede di elaborazione dell'elenco dei contribuenti (ex ruolo)**, si fa riferimento **alla composizione del nucleo familiare risultante dai registri anagrafici comunali al primo giorno del mese in cui l'elenco viene elaborato**. Nel numero dei componenti devono essere altresì considerati i soggetti che, pur non avendo la residenza nell'unità abitativa, risultano ivi dimoranti, fatta eccezione per quelli la cui permanenza nell'abitazione stessa non supera i 60 giorni. Le variazioni del numero dei componenti devono essere denunciate con le modalità e nei termini previsti dal successivo art. 32, fatta eccezione per le variazioni del numero dei componenti residenti, le quali sono comunicate dall'Ufficio anagrafico comunale ai fini della corretta determinazione della tariffa.
3. **Le modifiche inerenti le caratteristiche dell'utenza che comportino aumenti del tributo in corso d'anno saranno conteggiate in "elenchi dei contribuenti" (ex ruoli) successivi a quello ordinario, mentre le modifiche che comportino diminuzioni verranno considerate in corso d'anno, su istanza dei contribuenti, ovvero nella tariffazione successiva, mediante conguaglio compensativo.**
4. **Nei casi di occupazione/conduzione della stessa abitazione da parte di nuclei familiari registrati distintamente in anagrafe, il numero degli occupanti per ciascuna utenza è pari alla somma dei componenti dei due nuclei.**
5. I soggetti iscritti negli elenchi anagrafici del Comune risultanti residenti in una determinata unità abitativa possono non essere considerati, ai fini della determinazione del numero dei componenti nel caso in cui si tratti di:
 - a. anziano dimorante in casa di riposo;
 - b. soggetto che svolge attività di studio o di lavoro all'estero per un periodo superiore a 6 mesi;
 - c. **lavoratori dipendenti delle forze dell'ordine obbligati a dimorare fuori dal Comune di Sora.**
6. Per le utenze domestiche possedute o detenute da persone che hanno stabilito la residenza fuori del territorio comunale, il numero dei componenti viene stabilito in base a quanto indicato nella dichiarazione presentata ai sensi dell'art. 32 del presente regolamento. In caso di mancata indicazione nella dichiarazione, salvo prova contraria, il numero degli occupanti si presume pari al nucleo familiare medio risultante nel Comune.
7. Per le abitazioni tenute a disposizione da parte di soggetti residenti, il numero dei componenti è quello risultante dai registri anagrafici di residenza.

8. Per le utenze domestiche possedute o detenute da persone non fisiche, il numero degli occupanti si presume pari al nucleo familiare medio risultante nel Comune, salvo diversa specifica indicazione nella dichiarazione di cui all'art. 32 del presente regolamento e la possibilità per il contribuente di fornire idonea prova contraria.

Art. 33


RISCOSSIONE

1. La TARI è versata direttamente al Comune, mediante modello di pagamento unificato di cui all'art. 17 del D.Lgs. n. 241/1997.
2. Il Comune provvede all'invio ai contribuenti di un apposito avviso di pagamento, con annessi i modelli di pagamento precompilati, sulla base delle dichiarazioni presentate e degli accertamenti notificati, contenente l'importo dovuto per la tassa rifiuti ed il tributo provinciale, l'ubicazione e la superficie dei locali e delle aree su cui è applicata la tassa, la destinazione d'uso dichiarata o accertata, le tariffe applicate, l'importo di ogni singola rata e le scadenze. L'avviso di pagamento deve contenere altresì tutti gli elementi previsti dall'art. 7 della L. 212/2000 e può essere notificato o inviato anche per posta semplice o mediante posta elettronica all'indirizzo del contribuente o disponibile sul portale INI-PEC.
3. Il pagamento degli importi dovuti deve essere effettuato in quattro rate **bimestrali**, scadenti il **31 marzo**, il **31 maggio**, il **31 luglio** ed il **30 settembre** di ogni anno, o in unica soluzione entro il **31 marzo**. Eventuali conguagli di anni precedenti o dell'anno in corso possono essere riscossi anche in unica soluzione. L'importo complessivo del tributo annuo da versare è arrotondato all'euro superiore o inferiore a seconda che le cifre decimali siano superiori o inferiori/pari a 49 centesimi, in base a quanto previsto dal comma 166, art. 1, della L. 296/2006.
4. Per l'anno 2014 le scadenze sono determinate con apposito atto di Consiglio Comunale.
5. Le modifiche inerenti alle caratteristiche dell'utenza, che comportino variazioni in corso d'anno del tributo, potranno essere conteggiate nel tributo relativo all'anno successivo anche mediante conguaglio compensativo.
6. Il Comune provvede al riversamento alla Provincia del tributo provinciale di cui all'art. 19 del D.Lgs 504/92 riscosso, secondo la periodicità e le modalità che saranno concordate con il medesimo Ente o secondo quanto stabilito da specifiche disposizioni. Per la riscossione il Comune ha diritto a trattenere il compenso previsto dal citato art. 19.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
Dr. GIACOMO IULA

IL SEGRETARIO GENERALE
Avv. LORENZO NORCIA




CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

N. _____ /Albo On Line

Il Segretario Generale attesta che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio ON-LINE ai sensi dell'art. 32, 1° e 5° comma, della L. n. 69/2009 e all'Albo Pretorio del Comune, ai sensi dell'art. 124, 1° comma, D.Lgs.n. 267/2000, per 15 giorni consecutivi.

SORA, LI 25 FEB. 2015

IL MESSO COMUNALE
MARIO ZACCARDELLI
Messo Comunale



IL SEGRETARIO GENERALE

Avv. LORENZO NORCIA

E' divenuta esecutiva, ai sensi del 4 comma, dell'art. 134, del D.Lgs. n. 267/2000.

Il 25 FEB. 2015

IL SEGRETARIO GENERALE